

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente sig. K. Manji, successivamente sig. M. Bethell, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. P. Sales e J. Maurici, barristers)

Oggetto

Violazione degli artt. 2, n. 1, e 4 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE — Autorizzazioni concesse senza valutazione

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

(¹) GU C 106 del 30.4.2004.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 maggio 2006
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London — Regno Unito) — Abbey National plc (with the Inscape Investment Fund as joined party)/Commissioners of Customs & Excise

(Causa C-169/04) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Art. 13, B, lett. d), punto 6 — Gestione di fondi comuni di investimento — Esenzione — Nozione di «gestione» — Funzioni di depositario — Delega delle funzioni di gestione amministrativa)

(2006/C 165/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

VAT and Duties Tribunal, London

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Abbey National plc (with the Inscape Investment Fund)

Convenuta: Commissioners of Customs & Excise

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — VAT and Duties Tribunal, London — Interpretazione dell'art. 13 B, lett. d), n. 6 della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

— Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione della gestione di fondi comuni d'investimento — Portata

Dispositivo

- 1) La nozione di «gestione» di fondi comuni di investimento menzionata all'art. 13, B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, rappresenta una nozione autonoma del diritto comunitario di cui gli Stati membri non possono modificare il contenuto.
- 2) L'art. 13, B, lett. d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni di investimento», menzionata da tale disposizione, i servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi forniti da un gestore esterno, qualora essi formino un insieme distinto, valutato globalmente, e siano specifici ed essenziali per la gestione di tali fondi.

Non rientrano invece in tale nozione le prestazioni corrispondenti alle funzioni di depositario, come indicate agli artt. 7, nn. 1 e 3, e 14, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.).

(¹) GU C 146 del 29.5.2004.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 maggio 2006
— Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-221/04) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche — Tutela delle specie — Caccia tramite l'uso di lacci con dispositivo di arresto in riserve private di caccia — Castiglia e Leon)

(2006/C 165/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. G. Valero Jordana e M. van Beek, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: sig. F. Díez Moreno, agente)